

**DELIBERAZIONE 2 AGOSTO 2018**

**417/2018/E/EFR**

**PARZIALE REVISIONE DEI SEGUITI AMMINISTRATIVI DISPOSTI CON LA DELIBERAZIONE 11 APRILE 2018, 269/2018/E/EFR IN ESITO ALLA VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI PROPOSTE DALLA SOCIETÀ ITAL GREEN ENERGY S.R.L.**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1030<sup>a</sup> riunione del 2 agosto 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), opera in regime di proroga, ai sensi della legge 64/2018;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, come modificato dal Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento CIP 6/92);
- la deliberazione dell'Autorità 9 gennaio 2006, 2/06;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2006, 188/06;
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2015, 597/2015/E/com (di seguito: deliberazione 597/2015/E/com);
- il vigente Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza;
- la convenzione per la cessione destinata di energia elettrica stipulata, in data 28 ottobre 2009, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 9 del 1991, tra il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a. (di seguito: GSE) e la società Ital Green Energy S.r.l. (di seguito: Parte) con riferimento ai gruppi di generazione denominati G8 e G9 dell'impianto alimentato a biomasse liquide e di Monopoli denominato BL2, per una potenza netta pari a 31.300 kW;
- la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2018, 269/2018/E/efr (di seguito: deliberazione 269/2018/E/efr);
- la nota trasmessa dalla Parte all'Autorità e, per conoscenza, al Gse, in data 6 giugno 2018 (prot. Autorità 17883).

**CONSIDERATO CHE:**

- ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 99/09, l'Autorità si avvale del Gse per svolgere le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, da fonti assimilate alle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione;
- con la deliberazione 597/2015/E/com, è stato disposto, per il triennio 2015 – 2018, il rinnovo della validità del disciplinare di avvalimento da parte dell'Autorità del GSE;
- nell'ambito del suddetto avvalimento il GSE ha svolto una verifica ispettiva presso l'impianto alimentato a biomasse liquide sito nel comune di Monopoli (BA), denominato BL2, di cui è titolare la Parte;
- la produzione di energia elettrica dei gruppi G8 e G9, che costituiscono parte dell'impianto denominato BL2, ha avuto accesso ai prezzi di cessione incentivanti non differenziati tra ore piene e ore vuote riferiti alla tipologia di impianto di cui alla lettera d) della tabella 1 del Titolo II, punto 3, del provvedimento Cip 6/92 (impianti che utilizzano RSU o biomasse);
- con la deliberazione 269/2018/E/efr l'Autorità ha disposto i seguenti amministrativi in esito alla citata verifica ispettiva svolta dal GSE;
- nell'ambito dei suddetti seguiti è stata quantificata, anche sulla base della producibilità massima dei gruppi di generazione denominati G8 e G9 l'energia elettrica incentivata in eccesso ed è stato disposto il recupero delle corrispondenti incentivazioni erogate;
- con nota del 6 giugno 2018 (prot. Autorità 17883), la Parte richiede la rettifica dei seguiti amministrativi disposti con la deliberazione 269/2018/E/efr, con riferimento a due imprecisioni che hanno causato la determinazione non corretta della producibilità massima dei gruppi denominati G8 e G9. In particolare la IGE ha rappresentato che:
  - nella determinazione della producibilità massima dei suddetti gruppi per gli anni 2012 e 2016 non si è tenuto conto del fatto che tali anni sono bisestili;
  - i registri di centrale prodotti dalla Parte nel corso della verifica ispettiva, in base ai quali è stato dedotto che il gruppo G9 è stato fermo nel periodo compreso tra il 22 ed il 28 aprile 2016, presentavano degli errori materiali nella trascrizione delle letture dei misuratori, riscontrabili utilizzando il sistema di supervisione dell'impianto.

**RITENUTO CHE:**

- la Parte non ha formulato osservazioni in merito ai criteri di calcolo dell'energia incentivata in eccesso utilizzati nell'ambito dell'istruttoria che ha condotto all'adozione della deliberazione 269/2018/E/efr: tali criteri vengono pertanto confermati;
- la documentazione prodotta a corredo dell'istanza di revisione presentata dalla Parte sia attendibile e pertanto le osservazioni proposte in merito al calcolo con

cui è stata determinata la producibilità massima dei gruppi G8 e G9 siano fondate e meritevoli di essere recepite;

- in esito alla valutazione dell'istanza di revisione, le quantità di energia incentivate in eccesso siano quelle riportate nell'ultima riga della tabella n°4 dell'Allegato A alla presente deliberazione;
- l'erogazione di incentivi a quantità di energia superiori a quelle correttamente incentivabili, ha determinato un indebito vantaggio per la Parte, con conseguente aggravio degli oneri generali afferenti al sistema elettrico e della componente tariffaria A3 corrisposta dagli utenti del servizio elettrico;
- l'ammontare degli importi indebitamente percepiti dalla Parte, con riferimento al periodo di corresponsione della componente incentivante, possa essere determinato applicando alle quantità di energia incentivate in eccesso la differenza tra i prezzi corrisposti dal Gse e gli importi ricavati dal medesimo GSE per la loro vendita;
- sia necessario che la Cassa per i servizi energetici e ambientali, operi nei confronti della Parte, con riferimento alla produzione elettrica dei gruppi G8 e G9 dell'impianto denominato BL2, il recupero amministrativo degli importi indebitamente percepiti, determinati applicando ai quantitativi di energia incentivati in eccesso, come quantificati nell'allegato A, la differenza tra i prezzi incentivanti percepiti ed il prezzo ricavato dal cessionario pubblico per la vendita di detti quantitativi di energia;
- la presente decisione rientri tra gli atti di ordinaria amministrazione che l'Autorità è legittimata pertanto ad adottare nel periodo di *prorogatio*, in quanto attuativa degli esiti della verifica ispettiva effettuata dal GSE ai sensi della deliberazione 597/2015/E/com

## **DELIBERA**

1. di approvare il documento recante "Relazione al Collegio dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente sulle osservazioni proposte dalla società Ital Green Energy S.r.l. in merito agli esiti amministrativi disposti con la deliberazione 11 aprile 2018 269/2018/E7efr", allegato al presente provvedimento (Allegato A), di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di disporre che la Cassa per i servizi energetici e ambientali, operi nei confronti della società Ital Green Energy S.r.l., il recupero amministrativo degli importi indebitamente percepiti determinati applicando ai quantitativi di energia incentivati in eccesso, come quantificati nell'Allegato A, la differenza tra i prezzi incentivanti percepiti e il prezzo ricavato dal cessionario pubblico per la vendita di detti quantitativi di energia;
3. di notificare il presente provvedimento mediante invio con Posta Elettronica Certificata (PEC) alla società Ital Green Energy S.r.l., alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, al Gestore dei servizi energetici - Gse S.p.a. e al

Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza per i seguiti di competenza;

4. di pubblicare la presente deliberazione, a eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente dati e informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

2 agosto 2018

IL PRESIDENTE